



Il Riciclaggio Riflessi normativi e procedurali per i professionisti

Parte prima

Dott. Giuliano Bellachioma

***Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti
Cultore di Diritto degli Intermediari Finanziari presso Università della Tuscia***

1

IL GIRO D'AFFARI DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL MONDO

- Il FMI ha stimato che il riciclaggio sia pari a circa il 5% del PIL mondiale (pari a circa 74000 mld di euro), mentre in Italia avrebbe dimensioni mediamente superiori al 10% del Prodotto Interno Lordo (è pari a circa 150 mld di euro).
- L'OCSE valuta il volume dei capitali collocati in paradisi fiscali e centri off-shore tra i 5.000 ed i 7.000 miliardi di dollari: circa un quinto del PIL globale.

FLUSSI DI RICICLAGGIO DEI CAPITALI ILLECITI

“Con un fatturato di 150 miliardi di euro, **la holding del riciclaggio è la prima azienda del Paese**, davanti a un colosso come Eni, che con i suoi 120 miliardi è in cima alle classifiche della produzione italiana e tra le venti maggiori imprese internazionali.

La massa dei capitali sporchi stacca di quasi un terzo il primo polo bancario nazionale, Unicredit, fermo a 92 miliardi, ed è tre volte più grande di un'azienda di credito come Intesa San Paolo.

Fonte: “Soldi sporchi” di Pietro Grasso con Enrico Bellavia.



Illuminante è l'esempio **dell'isola di Sark**, che si trova nel canale della Manica:

- conta poco più di 600 abitanti;
- vi hanno sede quasi 10.000 società commerciali, 700 banche e 1400 società di assicurazione.

Non è consentita alcuna forma di cooperazione amministrativa e giudiziaria.



IL RICICLAGGIO

Il riciclaggio

riciclàggio s. m. [der. di riciclare, sul modello del fr. recyclage]. –

1. Nella tecnica, forma meno com. che riciclo.
2. estens. e fig. L'azione di riimmettere in circolazione, di riutilizzare materie, prodotti, valori: r. dei rifiuti; r. dell'acqua, l'operazione di recuperarla e depurarla per riutilizzarla; r. dei petrodollari, l'impiego dei cospicui depositi in dollari creati, presso banche europee e nordamericane (soprattutto nella seconda metà degli anni '70 del Novecento), dai paesi esportatori di petrolio, e superiori per ammontare al valore di beni e servizi che tali paesi sono in grado di importare; r. del denaro sporco (o anche assol. riciclaggio), impiego in attività economiche o finanziarie lecite dei profitti realizzati mediante condotte delittuose (sequestro di persona, traffico di sostanze stupefacenti, usura, ecc.) o comunque illecite. Per altri usi fig., v. riciclare.

Da un punto di **vista economico**, il riciclaggio costituisce una attività criminale avente la funzione essenziale di trasformare liquidità di provenienza illecita (c.d. potere di acquisto potenziale) in liquidità apparentemente lecita (c.d. potere d'acquisto effettivo) da reimpiegare in attività economiche e finanziarie **6**

- ✓ **Placement;**
- ✓ **Layering;**
- ✓ **Integration.**

COLLOCAMENTO (*Placement*)

immissione dei fondi provenienti da attività illecite nel circuito finanziario legale

STRATIFICAZIONE (*Layering*)

esecuzione di una pluralità di operazioni e trasferimenti al fine di far perdere le tracce della provenienza illecita dei fondi.

INTEGRAZIONE (*Integration*)


reinvestimento e reimpiego in attività economiche e/o finanziarie dei capitali così “ripuliti”.

Investimento o integrazione (integration)

Trasformazione o stratificazione (layering)


Deposito (placement)

Le direttive comunitarie



LA PRIMA direttiva ANTIRICICLAGGIO

1991 - Affidamento alle banche ed agli intermediari finanziari un ruolo di prevenzione del crimine mediante il compito di esaminare le transazioni finanziarie



Nuovi obblighi

LA SECONDA direttiva ANTIRICICLAGGIO

2001 - Estensione degli adempimenti ad alcune attività non finanziarie (come case d'asta, commercio d'oro e gestione di case da gioco) e professionali (notai, avvocati, commercialisti, revisori ed altre figure professionali)



La terza Direttiva antiriciclaggio

2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio



2005 - Introduce nuovi e più articolati obblighi di identificazione, calibrati al rischio di riciclaggio associato al cliente, al rapporto d'affari, al prodotto o all'operazione finanziaria.

La terza Direttiva antiriciclaggio

Estensione dell'ambito di applicazione dei presidi antiriciclaggio alle operazioni che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento per importi pari o superiori a 15.000 euro

Evoluzione dell'obbligo di identificazione della clientela in quello di adeguata verifica

Graduazione degli obblighi di adeguata verifica in base al diverso rischio di riciclaggio

*Approccio
basato sul
rischio*

Maggiore protezione dei soggetti che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette

Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive anche nei confronti delle persone giuridiche

Istituzione in ogni Stato di una Financial Intelligence Unit

LA «IV DIRETTIVA» ANTIRICICLAGGIO - 2015

VIGILANZA MAGGIORE PAGAMENTI IN CONTANTI


REATI FISCALI: espressamente inclusi nel novero dei reati presupposto di riciclaggio, in quanto rientranti nella definizione di «attività criminosa»

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO: maggiore centralità attribuita nell'ordinamento antiriciclaggio all'approccio basato sul rischio. Misure semplificate per livelli di rischio bassi. Misure rafforzate per entità con sede in Paesi a rischio, per situazioni a rischio elevato e per le PEP.

REGISTRO CENTRALIZZATO: istituzione di un registro a livello nazionale in cui depositare i dati dei titolari effettivo. Informazioni accessibili con tempestività alle autorità competenti ed alle FIU, ai soggetti obbligati ai fini della adeguata verifica della clientela

COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE: rafforzamento della collaborazione internazionale tra le Autorità antiriciclaggio e lo scambio di informazioni

POTERI DELLE UIF: precisazione e ampliamento dei poteri e delle funzioni delle Unità di Informazione finanziaria (UIF) dei singoli Paesi



Decorrenza
26 giugno
2017

Amplia e razionalizza il principio dell'approccio basato sul rischio (c.d. «*risk based approach*»).

Introduce un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela e rende meno onerosi gli obblighi di conservazione.

Stabilisce l'abolizione della cosiddetta "equivalenza positiva" dei Paesi terzi. (va sempre fatta Ad. Verifica anche se già "schedato" in altri paesi)


Inserisce nel novero dei soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale.

Prevede un innovativo sistema di registri sulla titolarità effettiva di imprese e trust, attraverso l'implementazione di un'apposita sezione del registro delle imprese.


Rafforza il sistema di monitoraggio e controllo sull'attività dei cc.dd. money transfer e dei soggetti che operano nel settore dei giochi.

Innova il quadro sanzionatorio nel suo complesso, riducendo il peso delle sanzioni penali e rimodulando quelle amministrative secondo i principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività.

DUE DEFINIZIONI DI RICICLAGGIO



D.Lgs. nr. 231/2007
(attuazione della Direttiva 2005/60/CE)
modificato dal D.Lgs. nr. 90/2017
(attuazione direttiva 2015/89)



Codice Penale

648 bis Codice Penale (Riciclaggio)

- **Fuori dei casi di concorso nel reato**, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità **provenienti da delitto non colposo**, ovvero compie in relazioni ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5000 a € 25000”.
- La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale

648 ter Codice Penale (reimpiego)

- “ Chiunque, **fuori dei casi di concorso nel reato** e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie, beni o altre utilità proventi da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5000 a € 25000.
- La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale

Le novità della legge 186/2014

Art. 648 ter- 1 Codice Penale (Autoriciclaggio)

→ *Chiunque **impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.***

→ *non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla **mera utilizzazione o al godimento personale***

reclusione da due a otto anni e multa da euro 5.000 a euro 25.000 per delitto non colposo

→ *reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 2.500 a euro 12.500 per delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

→ *la pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale*

Dal 1° gennaio 2015

I soggetti che in virtù dell'attività esercitata e dei rapporti intrattenuti con un vasta platea di clienti, sono chiamati a contribuire fattivamente con le autorità competenti per l'individuazione di elementi sintomatici di casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



SUDDIVISIONE IN TRE CLASSI

LE TRE CLASSI

INTERMEDIARI FINANZIARI ED ESERCENTI
ATTIVITÀ FINANZIARIA

PROFESSIONISTI E REVISORI

OPERATORI NON FINANZIARI

SOCIETÀ DI GESTIONE

società di gestione accentrata degli strumenti finanziari

INTERMEDIARI FINANZIARI DI PRIMO LIVELLO

BANCHE, LE POSTE ITALIANE SPA O GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

INTERMEDIARI FINANZIARI DI SECONDO LIVELLO

Società fiduciarie, microcredito

ESERCENTI ATTIVITÀ FINANZIARIA

Promotori finanziari, intermediari assicurativi vita, money transfer

PROFESSIONISTI GIURIDICO -CONTABILI

Commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro;

Coloro che svolgono a favore dei propri associati servizi in materia di contabilità e tributi (es. CAF e patronati);

Notai ed avvocati che assistono i clienti in operazioni di natura finanziaria o immobiliare (c.d. “avvocati d'affari”). Non vi rientrano, altresì, le prestazioni rese nell'espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario.

I REVISORI CONTABILI (ORA REVISORI LEGALI)


LE SOCIETÀ DI REVISIONE ISCRITTE NELL'ALBO SPECIALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 161 DEL TUF E I SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI.

- Esercizi commerciali di cose antiche
- Case d'asta o gallerie d'arte
- Imprese di commercio di oro e oggetti preziosi
- Uffici della pubblica amministrazione
- Attività di mediazione

SONO SOGGETTI OBBLIGATI ALL'OSSERVANZA DI TUTTI I PRESIDI ANTIRICICLAGGIO

- Società di recupero crediti per conto terzi
- Società custodia e trasporto valori con e senza l'impiego di guardie giurate
- Agenzie di affari in mediazioni immobiliari
- Case da gioco, offerte di giochi e scommesse attraverso internet ed i punti fisici

I PILASTRI DELL'ANTIRICICLAGGIO



1. L'adeguata verifica della clientela



KNOW YOUR
CUSTOMER

Il d.lgs. n. 231 del 2007
introduce il principio
della adeguata verifica
della clientela

L'approccio è ispirato alla gestione delle **asimmetrie informative**: i professionisti non devono limitarsi a registrare le informazioni, ma sono tenuti ad avere una conoscenza approfondita del profilo complessivo di un cliente, per essere in grado di cogliere rapidamente eventuali anomalie nel corso della relazione.

26

L'adeguata verifica della clientela

Il principio del **KNOW YOUR CUSTOMER** richiede:

- il passaggio dal semplice obbligo di identificazione (consistente sostanzialmente nell'acquisizione di informazioni sull'identità) ad un ampio dovere di verifica, che consiste in un processo composto dal succedersi di molteplici misure. In altre parole viene esteso il compito della conoscenza del cliente, muovendo dalla mera identificazione in un *continuum* nel quale la applicazione dei presidi antiriciclaggio (raccolta di informazioni, valutazione dell'attività esercitata, rilevazione di fenomeni anomali) accompagna tutto il corso dello svolgimento del rapporto
- la valutazione del rischio di riciclaggio quale parametro essenziale per determinare in profondità ed in estensione i compiti di verifica della clientela



L'adeguata verifica della clientela

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO



Si intende per titolare effettivo:

- o la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività
- o ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri dettati dalla normativa

L'identificazione del titolare effettivo **non richiede**, di regola, la sua presenza fisica, in quanto i relativi dati devono essere dichiarati dal cliente o acquisiti dal professionista in altro modo, purché da fonti documentabili, quali pubblici registri, elenchi, atti o documenti.

L'adeguata verifica della clientela

SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO

Ai fini dell'adeguata verifica è altresì necessario acquisire dal cliente l'informazione in ordine allo scopo ed alla natura della prestazione professionale.



L'informazione relativa alle finalità per le quali il cliente prevede di utilizzare la prestazione deve essere valutata in stretta connessione con la sua natura e tipologia, in modo da escludere eventuali configurazioni illecite o non rispondenti a criteri di ragionevolezza.

La sufficientemente determinata indicazione delle finalità della prestazione prevista è peraltro essenziale per il monitoraggio costante della stessa.

2. CONTROLLO DEL RAPPORTO - MONITORAGGIO

L'adeguata verifica prescrive anche una costante attività di controllo della prestazione:



- *costante monitoraggio anche in ordine al volume, alla tipologia ed alle caratteristiche della movimentazione nel suo complesso, al fine di verificarne tempo per tempo la compatibilità col profilo economico e finanziario del cliente, monitoraggio che deve essere per frequenza ed approfondimento proporzionato al grado di rischio assegnato al cliente;*
- *rilevazione di significative variazioni od incoerenze nell'operatività "attesa" di ciascun cliente in base alle informazioni raccolte, alla quale deve conseguire una nuova valutazione del grado di rischio;*
- *rinnovo degli adempimenti di adeguata verifica*

3. OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DATI ED INFORMAZIONI

Ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto antiriciclaggio, il professionista **deve conservare i documenti e le informazioni** (anche in un archivio cartaceo) che ha acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra competente Autorità



4.

LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE



Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 231/2007, i soggetti obbligati (**quindi anche professionisti**) devono inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando **sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura della operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito della attività svolta. E' elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro (non abusare di questo parametro !).

Segnalazione di operazione sospetta

La valutazione della sospettosità delle operazioni è effettuata sulla base del patrimonio informativo del cliente in possesso degli intermediari.

Un'approfondita conoscenza del cliente costituisce il fondamento del percorso logico che porta alla valutazione dell'operazione ai fini dell' inoltro della segnalazione di operazione sospetta e rappresenta un requisito essenziale dell'attività d'intermediazione in quanto consente di individuare i profili di rischio della relazione.



I professionisti non sono tenuti a svolgere indagini

La segnalazione dell'operazione sospetta non costituisce una denuncia di reato e, quindi, non rappresenta una “notizia di reato”, ma una forma di collaborazione doverosa richiesta a soggetti dotati di conoscenze in grado di agevolare l'accertamento di eventuali illeciti penali.

Essa può costituire uno spunto per le indagini, una informativa che merita approfondimento da parte degli organi inquirenti.

Tutela della riservatezza dei segnalanti (D.Lgs 231/2007, art. 39)

L'identità dei segnalanti non deve essere menzionata in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del Codice Penale, anche qualora la stessa sia conosciuta.

Questo divieto può essere superato


se l'Autorità Giudiziaria, con decreto motivato, richiede specificatamente di conoscere la loro identità in quanto ritiene ciò indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per cui si procede.

Al di là delle eccezioni gli Organi operanti devono evitare di citare o richiamare o intaccare in qualsiasi modo la riservatezza dei nominativi dei segnalanti.


SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE: QUALCHE DATO

Non mi fido molto delle statistiche, perché un uomo con la testa nel forno e i piedi nel congelatore statisticamente ha una temperatura media (C.Bukowski)


**SOS di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e
dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa
(anni 2002 - 2016)**




Ripartizione delle SOS per tipologia di soggetti obbligati (fonte: UIF)




Sos Lazio e province (fonte: UIF)




Sos province Lazio (fonte: UIF)





Prime 12 province

in base all'indicatore composito del rischio riciclaggio



1. Reggio Calabria
2. Vibo Valentia
3. Catanzaro
4. Crotone
5. Napoli
6. Imperia
7. Caserta
8. Agrigento
9. Palermo
10. Caltanissetta
11. Trapani
12. Prato

Fonte: Elaborazione Transcrime-UCSC

| Settore di attività (divisione ATECO) | Indicatore composito |
|--|----------------------|
| I56. Attività dei servizi di ristorazione | 100,0 |
| S 95. Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa | 80,4 |
| S 96. Altre attività di servizi per la persona | 67,3 |
| N 79. Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse | 64,4 |
| R 92. Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco | 63,5 |
| R 90. Attività creative, artistiche e di intrattenimento | 62,1 |
| P 85. Istruzione | 61,6 |
| A 03. Pesca e acquacoltura 61,0 | 61,0 |
| M 74. Altre attività professionali, scientifiche e tecniche | 60,4 |
| C 19. Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 59,1 |

Fonte: Elaborazione Transcrime-UCSC

II CNDCEC e la normativa antiriciclaggio

**Attività poste in essere dal
Consiglio Nazionale:**

**1. Documento CNDCEC – Regole
tecniche per antiriciclaggio 01/2018**

45

2. Diverse disposizioni agli Ordini Territoriali sulla attività di formazione e controllo degli iscritti

(informative 39/2017 – 68/2017 – 48/2018 – 55/2018 – 88/2018)

**3. Questionario antiriciclaggio
(primo anno facoltativo poi
obbligatorio)**

**4. Piano di formazione del CNDC
Giugno 2018 – ufficiale dal 01-2019**

5. Documento del gennaio 2019, contenente le regole tecniche di:

Obblighi di valutazione del rischio, Ad. Verifica, Conservazione dati ed informazioni

In vigore dal 01-07-2019

Obiettivi del CNDCEC

- offrire un'opportunità di aggiornamento professionale ai partecipanti, siano essi professionisti, collaboratori o dipendenti;
- offrire agli studi l'opportunità di rivedere l'architettura organizzativa degli adempimenti antiriciclaggio attraverso l'aggiornamento dei propri addetti;

Obiettivi del CNDCEC

- adottare un sistema moderno e misure idonee per tutti gli addetti ai lavori al fine di prevenire le minacce di riciclaggio/fdt;
- creare una nuova cultura per gli addetti ai lavori con un'attenzione particolare alla gestione finanziaria e alle sue deviazioni;
- fornire agli iscritti gli strumenti per poter adempiere agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio

Obiettivi del CNDCEC

- Creare delle regole comuni sui seguenti obblighi antiriciclaggio:

- Valutazione del rischio

- Adeguate verifica della clientela

- Conservazione dei documenti, dati ed informazioni